

## La Riforma della Giustizia della Ministra Cartabia

In data 23 settembre il Senato ha approvato il DDL 2535 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il DDL approvato si compone di due diverse sezioni atteso che l'articolo 1 prevede una pluralità di deleghe al Governo mentre l'articolo 2 introduce novità che andranno ad incidere anche in maniera sostanziale sullo svolgimento dei processi.

Quanto all'art. 1 in tema di delega al Governo la riforma prevede:

- il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di **modalità digitali** tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico;
- che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'Autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e **telematici** di cui ha la disponibilità;
- il Governo dovrà procedere alla modifica della disciplina delle **notificazioni all'imputato**, prevedendo che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti;
- andrà modificata la disciplina del processo **in assenza dell'imputato ribadendo il principio di matrice europea per cui solo se si ha la certezza che la mancata partecipazione al processo da parte dell'imputato è volontaria potrà essere celebrato lo stesso**. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare **sentenza inappellabile di non doversi procedere**, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato. Se e quando l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà **revocata** (nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo;
- ridefinire la materia delle registrazioni degli atti compiuti fuori udienza **prevedendo la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio che non si svolge in udienza** e prevedendo i casi di audioregistrazione della assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti;
- **Indagini preliminari e udienza preliminare:**
  - modificare la regola di giudizio per la richiesta di archiviazione che avverrà quando **gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna**;
  - escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela;
  - **modificare i termini di durata delle indagini preliminari che saranno ora definiti in sei mesi per le contravvenzioni** (che decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato), **un anno e sei mesi per i gravi delitti di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. e un anno in tutti gli altri casi**;
  - prevedere la possibilità per il Pubblico Ministero di richiedere una sola proroga della durata di 6 mesi;
  - decorsi i termini prevedere un termine in cui Il Pubblico Ministero eserciti l'azione penale o richieda l'archiviazione la cui durata dipenda dalla gravità del reato e dalla complessità delle indagini;
  - al termine delle indagini (comprehensive delle eventuali proroghe) il governo deve prevedere meccanismi con cui la persona offesa e l'indagato possono eventualmente conoscere la documentazione relativa alle indagini espletate ove il PM non eserciti l'azione penale e non richieda l'archiviazione;
  - deve essere introdotta una disciplina che consenta al GIP di porre fine alla stasi del procedimento alla scadenza dei termini;

- il Governo dovrà ampliare il raggio della citazione diretta ai reati con pena fino a sei anni, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento. Di conseguenza, andranno a diminuire i reati per cui è necessaria l'udienza preliminare;
- dovrà essere modificata la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
- quanto alla procura speciale per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il sostituto processuale del difensore potrà costituirsi parte civile salvo espressa volontà contraria della parte;
- quanto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, il Governo dovrà prevedere che su richiesta di parte il giudice valuti la tempestività dell'iscrizione e possa retrodarla;
- il Governo dovrà inoltre precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni oltre a stabilire che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
- **Procedimenti speciali:**
  - **Patteggiamento:** il Governo dovrà prevedere che quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, che in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare, dovrà inoltre ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
  - **Giudizio abbreviato:** il Governo dovrà prevedere che la pena inflitta si riduca ulteriormente di un sesto nel caso in cui manchi la proposizione di impugnazione da parte dell'imputato (la riduzione viene operata da parte del giudice dell'esecuzione). Quindi questa ulteriore riduzione viene operata a seguito della riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni
- **Giudizio:**
  - dopo l'ammissione delle prove il giudice deve fissare il calendario delle udienze e comunicarlo
  - il Governo fissa un termine congruo entro cui vanno depositate perizie e consulenze prima dell'esame di perito e consulente
  - nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice dispone, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice dispone la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze
  - il Governo deve prevedere un'udienza filtro per le citazioni dirette davanti al giudice monocratico. Per i processi citazione diretta, la riforma introduce un'udienza detta "predibattimentale" in Camera di Consiglio, con un giudice diverso rispetto a quello con il quale si dovrà poi fare il dibattimento. Il giudice dovrà "filtrare" le citazioni dirette che ha formulato il Pubblico Ministero, per stabilire se celebrare o meno il dibattimento. Il giudice è quindi chiamato a valutare se esistono le condizioni per pronunciare "sentenza di non luogo a procedere" a partire dagli elementi acquisiti
  - nel caso in cui il processo, nell'udienza predibattimentale non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissa la data per una nuova

udienza, da tenersi non prima di 20 giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento. Il governo prevede inoltre l'impossibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

- Impugnazioni:

Appello:

- Il legislatore delegato dovrà sopprimere le disposizioni che consentono di presentare l'impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso l'atto da impugnare e di procedere con telegramma o raccomandata, si applicheranno le norme sul processo telematico
- Inappellabilità: il legislatore delegato dovrà aggiungere anche l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Se attualmente, dunque, l'inappellabilità riguarda esclusivamente le contravvenzioni punite con ammenda o con pena alternativa (ammenda o arresto), il Governo dovrà estendere l'inappellabilità anche alle sentenze pronunciate in relazione a delitti puniti con la sola multa o con pena alternativa (multa o reclusione).
- Si dovranno estendere le ipotesi di inappellabilità della sentenza di condanna, aggiungendo all'attuale inappellabilità delle sentenze che condannano al pagamento di un'ammenda, l'inappellabilità della sentenza che condannano al lavoro di pubblica utilità.
- dovrà essere previsto il rito camerale non partecipato, per i tutti i procedimenti d'appello salva richiesta di partecipazione della parte che ha promosso l'appello o comunque dell'imputato o del suo difensore
- il Governo procederà ad una modifica dell'art. 599 bis cpp in materia di "concordato sui motivi di appello" (art. 599 c.p.p.), ampliandone l'ambito applicativo tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto, attualmente previste con riferimento ad alcune tipologie di reati
- dovrà essere prevista una particolare ipotesi di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

Ricorso in cassazione:

- la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione dovrà avvenire con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori; è fatta salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 c.p.p. (quelli che già oggi non prevedono un procedimento in camera di consiglio), la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata
- la possibilità, nei suddetti casi, per la Corte di cassazione di disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.
- il Governo dovrà inserire nel codice di rito penale un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio. In particolare il Governo dovrà prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio di rimettere, anche su istanza di parte, la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio;
- in tali ipotesi il mancato esercizio ad opera della parte che ha sollevato l'eccezione della facoltà di sollecitare il giudice a rimettere la decisione alla Corte di cassazione precluda alla stessa parte, in via definitiva, di coltivare ulteriormente la questione
- dovrà essere previsto che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente

- il Governo dovrà introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte europea, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso;
- **Sequestri e confische**
  - Il Governo dovrà prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie. In sostanza il provvedimento che dispone detta confisca, per il destinatario, comporta, di fatto, l'obbligo di corrispondere un importo pecuniario e per lo Stato consiste in un titolo esecutivo per quel medesimo importo. Esattamente come accade per le condanne a pena pecuniaria.
  - prevedere che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme che il codice di procedura civile prevede per la vendita e assegnazione dei beni mobili ed immobili nell'esecuzione forzata con specifico riguardo alla delega alle operazioni di vendita (articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.). La ragione sta nel fatto che le cancellerie degli uffici giudiziari sono strutturalmente non attrezzate per gestire questo tipo di attività. Quanto alla liquidazione di beni immobili, la stessa vede le cancellerie penali sprovvedute delle conoscenze delle problematiche inerenti alle vendite immobiliari e che, dalle informazioni disponibili, ha condotto a una generalizzata stasi dei procedimenti per questo ci si rifà alle modalità più agevoli e moderne previste nel codice di procedura civile.
- **Procedibilità**
  - il legislatore delegato deve prevedere la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali colpose gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, c.p.
  - il Governo è delegato ad estendere il regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. La disposizione specifica inoltre che, fini della determinazione della pena detentiva, non si dovrà tenere conto delle circostanze del reato e che occorre comunque fare salva la procedibilità d'ufficio - a tutela di soggetti deboli - quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità
  - dovrà essere prevista un'ipotesi tipica di remissione tacita della querela nel caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza cui sia stato citato in qualità di testimone
- **Pena pecuniaria**
  - Il Governo dovrà razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie. La ratio sta nel fatto che se la pena pecuniaria è validamente eseguita questa costituisce una valida alternativa alla pena detentiva
  - Dovrà inoltre rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato
- **Sanzioni sostitutive alla pena detentiva breve**
  - anticipare l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione, sgravando così la magistratura di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - saranno infatti direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di 4 anni di pena inflitta ove lo stesso ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e con un potere discrezionale del giudice nella scelta della sanzione da applicare.
  - il Governo è delegato ad abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata
  - quanto alla semilibertà la stessa potrà essere applicata quando il giudice ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di 4 anni

- la detenzione domiciliare potrà essere applicata quando il giudice ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di 4 anni
  - lavoro di pubblica utilità, misura che verrà prevista sulla base di quella oggi applicata da parte del giudice di pace, può essere applicata ove la pena detentiva rimanga nel limite dei 3 anni e può essere applicata solo se il condannato non si oppone
  - quanto alla pena pecuniaria, la disciplina resta in parte quella dettata attualmente dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, prevedendo però che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, possa prescindere nel minimo dai 250 euro previsti dall'art. 135 c.p.. Il valore giornaliero dovrà infatti essere compreso in una somma non superiore a 2.500 euro (il criterio di delega non individua un minimo) e non superiore a 250 euro in caso di sostituzione della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna. La pena pecuniaria potrà essere applicata a fronte di possibili condanne fino a un anno di detenzione (Non più solo fino a 6 mesi di detenzione).
  - Nella applicazione della misura si considerano le condizioni economiche del condannato e e quelle familiari.
  - La sanzione sostitutiva potrà essere applicata dal giudice tanto in sede di sentenza di condanna, quanto in sede di patteggiamento
  - delega il Governo a prevedere il coinvolgimento dell'UEPE (uffici per l'esecuzione penale esterna), al fine di consentire già nel giudizio di cognizione l'applicazione delle sanzioni sostitutive.
  - l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità possa, se accompagnato dal risarcimento del danno ovvero dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, comportare la revoca della confisca eventualmente disposta. Dovrà trattarsi di confisca facoltativa
- Giustizia riparativa:
    - introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa che, in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE, ne definisca la nozione, l'articolazione in programmi, i criteri di accesso, le garanzie, la legittimazione a partecipare, le modalità di svolgimento e la valutazione degli esiti dei programmi, ferma restando la necessaria rispondenza degli stessi all'interesse della vittima e dell'autore del reato
    - introdurre nell'ordinamento la definizione di vittima del reato riproducendo il contenuto delle definizioni di cui all'art. 2 della citata Direttiva 2012/29/UE (lettera b);  
L'articolo 2 della Direttiva definisce «vittima»: - una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; - un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; Il medesimo articolo definisce «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima. L'unica differenza rispetto alla definizione di familiare, nel testo in esame, è il riferimento aggiuntivo alla "parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso".
    - prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso
    - prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: l'informazione alla vittima del reato e all'autore del reato circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso

- delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena
- prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;
  - disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;
  - quanto alla particolare tenuità del fatto si procederà alla modifica dell'art. 131 bis c.p. il riferimento non è più alla pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ma alla pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni sola o congiunta alla pena pecuniaria. In conseguenza ne rientreranno reati come (artt. 368, 372, 373, 377 bis, 382, 452 bis, 452 sexies, 476, 479, 588 comma 2, 589 comma 2, 589 bis) sono esclusi i reati in materia di violenza sulle donne o violenza domestica. Dovrà essere valutata ai fini della concessione anche la condotta susseguente al reato.
  - quanto alla messa alla prova (art. 168 bis c.p.), la causa di estinzione del reato verrà ampliata nella sua portata; non più solo per i reati puniti con la reclusione fino a 4 anni sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria ma:
    - estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto
    - prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
  - Causa di estinzione delle contravvenzioni: si prevede accanto alla disciplina della oblazione (162 e 162 bis) una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. A tal fine sarà necessario
    - prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro;
    - prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo
    - sarà il governo a individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione
    - si deve prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.
  - quanto alla perquisizione: il Governo deve prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro
  - quanto al diritto all'oblio: il Governo deve prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

L'articolo 2 della riforma affronta innanzitutto il tema della prescrizione e della improcedibilità.

- Prescrizione del reato

La nuova disciplina riguarda soltanto i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, ovvero dopo l'entrata in vigore della riforma firmata dall'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha eliminato la prescrizione del reato in appello e in cassazione (c.d. "Spazzacorrotti").

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge gli atti siano già pervenuti al Giudice di appello o di Cassazione i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

1. Si conferma la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, parallelamente si introduce l'istituto dell'improcedibilità. "Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado".
2. Nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

- Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione:

- a. due anni in appello
- b. uno in Cassazione

oltre i quali il processo non sarà, più procedibile e dunque si estinguerà<sup>1</sup>.

Il termine decorre dal 90 giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza<sup>2</sup>.

Quindi la decorrenza dei termini per i giudizi di impugnazione inizia a decorrere:

- tra un minimo di 3 mesi dalla pronuncia di sentenza con motivazione contestuale
- a un massimo di 9 mesi (se si considerano i termini massimi per il deposito delle motivazioni oltre a possibili 90 giorni di proroga)

Proroghe:

A. REGOLA GENERALE

- In appello: è prevista una proroga di un anno nel massimo
- In Cassazione: è possibile una proroga di sei mesi

la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Essendo possibile solo una proroga: la durata massima è di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

---

<sup>1</sup> "La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale".

<sup>2</sup> "I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 (redazione della sentenza), come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza".

Ratio: "giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare"

Forma: ordinanza motivata del giudice

#### B. GRAVI REATI CHE CONSENTONO PIÙ PROROGHE SENZA LIMITI DI DURATA MASSIMA

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di partecipazione a banda armata, di violenza sessuale aggravata e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo: non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi.

#### C. Gravi reati che consentono più proroghe con limiti di durata massima

Per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità; in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi.

Possibile ricorso in cassazione contro l'ordinanza che dispone la proroga – entro 5 gg da lettura o notificazione di ordinanza. La Cassazione decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti<sup>3</sup>.

L'improcedibilità non scatta solo per i reati imprescrittibili, quelli puniti con l'ergastolo, anche per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. I reati puniti con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell'improcedibilità<sup>4</sup>.

REGIME TRANSITORIO in vigore fino al 2024 (per una graduale applicazione della riforma)

Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi: 3 anni in appello, 1 anno e 6 mesi in Cassazione.

E' inoltre prevista la possibilità di proroga (Totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi.

Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l'ordinanza di proroga, sarà possibile

---

<sup>3</sup> "Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza".



presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

Rimane comunque salva la disciplina della proroga di cui sopra.

Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l'andamento dei tempi nelle varie Corti d'appello e riferisce al Ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.